

mento, e lasciando l'articolo quale è proposto dalla Commissione.

SPURGAZZI. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro, io mi associo all'emendamento da esso proposto, accetto cioè le parole: *sentito il Congresso permanente.*

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti...

NIEL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Intende parlare su questo emendamento?

NIEL. Intendo proporre un altro emendamento relativo a quest'articolo.

PRESIDENTE. Allora gliela darò dopo votato l'emendamento già proposto.

Il deputato Spurgazzi, d'accordo col Ministero e colla Commissione, propone di aggiungere alle parole: *in via d'arte*, le seguenti: *sentito il Congresso permanente.*

Pongo a partito questa proposta.

(La Camera approva.)

Il deputato Niel ha facoltà di parlare.

NIEL. Siccome i nostri indigamenti sono stati ordinariamente concepiti ed eseguiti senza un sistema generale e ben fisso e prestabilito per difetto appunto di tecnica, io, per evitare maggiori inconvenienti in avvenire, propongo che si aggiunga dopo le parole: « 6 maggio 1856 » dell'articolo 2, « saranno obbligati a costruire l'arginamento longitudinale con rivestimento degli argini in pietra protetto da gettate avanti messe. »

Con questo sistema, già provato in più fiumi favorevolmente, noi faremo opere sode, durature e vantaggiose, e cesseremo una volta di praticare quegli indigamenti saltuarii ed interrotti, chè il minor loro male è stato quello di fare criticare gli arginamenti che noi dobbiamo estendere a tutti gli alvei dei fiumi e torrenti, tanto per evitare le corrosioni dei nostri migliori terreni, quanto per guadagnare i cento mila ettari degli alvei fluviali e così completare il nostro sistema idrografico, sapienza dei padri nostri in materia di canali, mai completa senza buoni indigamenti che noi dobbiamo legare ai nostri nipoti.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Darò lettura dell'articolo 2 corredato dell'aggiunta testè adottata:

« Il Ministero e gli interessati consortisti sono svincolati dall'obbligo, decretato dalla legge succitata, di attenersi al disegno del signor ingegnere Imperatori, in data 6 maggio 1856, restando loro libero di adottare le modificazioni che saranno riconosciute convenienti in via d'arte, sentito il Congresso permanente. »

Lo pongo a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Lo Stato resta con ciò esonerato da qualunque maggiore spesa o concorso per le opere di regolazione e di arginamento dell'Arve, qualunque possa esserne in definitiva il costo totale, tanto in via di co-

struzione quanto di successiva manutenzione, tanto a titolo della sua quota di consorzio quanto a titolo di sussidio. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Le disposizioni della legge 13 luglio 1857 sono mantenute in vigore in tutto ciò che non è contrario alla presente legge. »

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 108

Maggioranza 55

Voti favorevoli 74

Voti contrari 34

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROIBIZIONE D'ESPORTAZIONE DEI FORAGGI E DELL'AVENA ALLA FRONTIERA LOMBARDA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il disegno di legge per proibizione d'esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera lombarda. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 471.)

La discussione generale è aperta.

Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se vuol passare agli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo del Re di sospendere per quel tempo che stimerà necessario l'esportazione dei foraggi e dell'avena per la frontiera lombarda. »

Lo pongo a partito.

(La Camera approva.)

CHIAVES. Domando la parola.

Signori, io credo che con questa legge non si voglia solo fare uno sfogo di dispetto, comunque legittimo, o dare luogo soltanto ad un'apparente rappresaglia; io credo che seriamente si voglia, come legislatori e come legislatori in un Parlamento italiano, togliere un mezzo di offesa e di difesa al naturale nemico della patria comune, nè vedo mezzo più legittimo di difesa che quello che toglie un modo all'avversario di offendere.

Per rendere efficace adunque seriamente questa legge che noi siamo per sancire, sembra a me manchi un elemento essenziale, ed è quello delle penalità, le quali vorranno essere applicate a coloro i quali contravvergono ai regolamenti che verranno fatti dal Governo in seguito alla facoltà che se gliene dà coll'articolo 1 che già venne dalla Camera votato. Nè potrebbe il Governo nel regolamento che egli sarà per fare a questo proposito includere queste penalità, senza averne speciale delegazione dalla podestà legislativa.

Come ognuno agevolmente comprende, non vi è atto più eminentemente legislativo che quello che concerne